

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE DI APPELLO 2023-2024 IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952 n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956 n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello

## **INVITA**

tutti i cittadini (uomini e donne) residenti nel territorio del Comune di Rufina, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa Legge, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d'assise o di Corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune o scaricabile dal Sito istituzionale del Comune di Rufina, dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Dalla Residenza Municipale, 01 aprile 2023

IL SINDACO
Vito Maida

## Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

- Art. 9 I Giudici popolari per le Corti d'assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
- Art. 10 I Giudici popolari per le Corti d'assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
- Art. 12 Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

